



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **2545/2023 r.g.a.c.**, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 02.04.2026, con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 *sexies* ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 e applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/2024,

tra

Parte_1 **C.F.** *P.IVA_1* , in persona dei procuratori *Parte_2*
[...], vice direttore centrale, e *Parte_3* direttore centrale principale, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del 03.04.2003, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Mainetti ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di tale difensore all'indirizzo pec come in atti;

Parte attrice in riassunzione

e

Controparte_1 (**C.F.** *C.F._1*), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Claudio Pellicciari e Luigi De Rosa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via Aterno n. 9, come in atti;

Parte convenuta in riassunzione

nonché

Controparte_2 **C.F.** *P.IVA_2*), in persona della sua procuratrice *CP_3* già *CP_4* , in virtù di procura per atto autentificato nelle firme dal notaio *Persona_1* in data 11.01.2024, rep. 4874/2839, a sua volta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine Picone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec come in atti;

Terza intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c.

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 02.04.2026.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio origina dalla riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 50 c.p.c. da *Parte_1* [...] (già *Controparte_5* e da ora solo "*Cont*", per brevità) a seguito dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 6222/2023, in data 02.03.2023, di annullamento della sentenza resa da questo Tribunale n. 960/2022, del 12.05.2022, con la quale, nel giudizio di opposizione n. 7837/2021 RG. promosso da *Persona_1* Arbitratore statale di cui è stata dichiarata l'inecompetenza di questo ufficio

giudiziario a conoscere della domanda proposta in sede monitoria dalla ^{Cont} verso il CP_1 ed è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 2640/2021 emesso nei confronti di quest'ultimo per il pagamento in favore della ^{Cont} della somma di € 38.123,07, oltre interessi e spese della procedura.

Con l'originario ricorso per ingiunzione la ^{Cont} ha azionato la propria pretesa creditoria verso il CP_1, oltre che nei confronti della Controparte_7 e di Controparte_8, tutti in solido tra loro e, quanto al CP_1, nei limiti della garanzia prestata sino a € 45.000,00, avente ad oggetto il saldo debitore finale del rapporto di conto corrente 2335/92 (posizione a sofferenza n. 108465) intrattenuto dalla banca con la Controparte_7, oltre interessi al tasso convenzionale del 8,825% dal 12.07.21 sino al saldo. Ha dedotto la ^{Cont} che tale rapporto è scaturito dal contratto di conto corrente stipulato con l'associazione in data 13.06.2013 e che il 24.06.2013 è stata concessa alla correntista anche un'apertura di credito a valere sul c/c sino a € 30.000,00. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_7 è stata inoltre prestata una fideiussione dal CP_1 in data 20.07.2016, oltre che una fideiussione del [...] CP_8 del 24.06.2013, entrambe sino al limite massimo di € 45.000,00. Comunicato il recesso della banca dal rapporto di c/c e la revoca dell'affidamento, è stato richiesto il versamento del saldo debitore sia alla correntista, sia ai garanti e, stante il mancato pagamento, è stato richiesto il provvedimento monitorio per un importo corrispondente all'entità dello scoperto al 12.07.21, di € 38.123,07, da maggiorare degli interessi convenzionali da tale data sino al soddisfo.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso di ^{Cont} ha proposto opposizione, per quel che qui interessa, il CP_1, chiedendone la revoca, con il favore delle spese processuali.

A fondamento della sua opposizione, l'ingiunto ha dedotto, in sintesi:

- che il negozio di garanzia è stato da lui sottoscritto come consumatore, non rivestendo egli a quella data più alcuna carica nella Controparte_7, né detenendo deleghe funzionali o intrattenendo con essa rapporti di rappresentanza o patrimoniali; a tale negozio va applicata, quindi, la disciplina a tutela del consumatore;

- che dal negozio di garanzia il CP_1 ha inoltre receduto con comunicazione del 22.09.2016;

- che tale negozio è peraltro viziato da nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, atteso che lo stesso, pur avendo previsto il limite dell'importo massimo garantito, ha tuttavia stabilito all'art. 4 che il fideiussore sarebbe stato tenuto anche per ogni obbligazione che fosse sorta a carico della CP_7 o po la conoscenza da parte della banca del recesso del garante se dipendente da rapporti esistenti al momento del recesso; tale clausola "*...di natura evidentemente essenziale fra le parti ...tant'è che sulla base di essa la convenuta opposta ha fondato le sue pretese ...estende senza alcun limite le obbligazioni patrimoniali del garante ...dunque al di là dell'importo edittale di 45.000 Euro...*" e ciò "*...trasforma la ...fideiussione omnibus con limitazione di importo ...in "fideiussione "omnibus" ordinaria...*", contraria all'art. 1938 c.c. e affetta da nullità per l'indeterminabilità dell'impegno assunto dal garante, oltre che per mancanza di causa, stante il carattere "aleatorio" del negozio e l'assenza di una "*bilateralità soggettiva dell'alea*";

- che l'aleatorietà del negozio si evince, poi, dalla clausola dell'art. 6, recante la previsione dell'efficacia della garanzia sino all'estinzione di ogni credito della banca verso la debitrice e la dispensa dall'onere di agire nei termini ex art. 1957 c.c., che è stato derogato; "*...anche in questo caso il contratto tende a garantire l'Istituto di Credito senza limiti, fino ad estinzione totale di qualsiasi (ed indeterminata) esposizione debitoria che si manifestasse all'attualità o in futuro...*", e tanto determina la nullità o comunque la "*inefficacia nei confronti del garante odierno opponente, attesa la relativa eccezione formulata in questa sede*";

- che il negozio è qualificabile, inoltre, come garanzia autonoma, stante l'inserimento nello stesso della clausola di "*pagamento a prima richiesta (art 4) e senza eccezioni*" e l'incompatibilità di tale clausola con il principio di accessorietà che connota la fideiussione, donde l'invalidità o l'inefficacia del negozio per "*errore sulla causa (astratta e) concreta ...traducibile, ai sensi dell'art. 1429 c.c., in errore sull'oggetto...*"; il CP_1, infatti, non ha inteso impegnarsi a una garanzia autonoma "*...non sussistendone i presupposti sotto qualsiasi*

profilo si esamini la fattispecie...", anche alla luce della sua qualità di consumatore e dell'assenza di rapporti con l'associazione al momento dell'assunzione della garanzia;

- che si è verificata, altresì, la sua liberazione dalla garanzia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., in quanto *"...l'istituto creditore, pur a conoscenza peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale - manifestata tra l'altro dall'ordinanza del CP_9 CP_7 n. 27706/6/5 del 4/9/2015 di chiusura degli impianti sportivi comunali gestiti dall'Cont in Via Vecchia di Velletri ...e dell'incremento dello scoperto sul c/c... non ha richiesto al fideiussore e odierno opponente l'autorizzazione a concedere credito al debitore principale, ciononostante continuando a far credito alla Cont ...sino alla chiusura del conto"*;

- che il negozio di garanzia è nullo, inoltre, poiché recante le clausole dello "schema ABI", dichiarate in contrasto con l'art. 2 L. 287/1990 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; tale riproduzione e attuazione dell'intesa anticoncorrenziale dà luogo, in particolare, alla nullità integrale e non solo parziale del negozio, atteso che *"...quanto sancito dalla Legge Antitrust ...investe l'intero schema dell'accordo fideiussorio conforme allo schema ABI del 2003, siccome censurato da Banca d'Italia..."*, sicché lo stesso va dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà all'ordine pubblico economico, e ciò tanto più che nel negozio non sono state inserite pattuizioni volte a compensare o attenuare le criticità segnalate nel suddetto provvedimento e a far riscontrare un'interruzione del rapporto con il "modello ABI".

Queste le conclusioni rassegnate dal CP_1 nell'atto d'opposizione: *"...in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo posto a fondamento del decreto opposto, diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'Istituto di Credito convenuto, accogliere la presente opposizione e così: 1) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'Ing. Controparte_1 alla Parte_1 in forza della fideiussione in contestazione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nella narrativa che precede; 2) per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di qualsiasi giuridica efficacia il decreto ingiuntivo nr. Rg. 2640/2021 emesso dal Tribunale di Velletri ...il 26 ottobre 2021 e notificato in data 3 novembre 2021..."*, vinte le spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la Cont ha contestato l'avversa opposizione e dedotto, in sintesi:

- che il CP_1 non ha contestato di avere prestato la garanzia, sostenendo solo di avere receduto dal negozio di fideiussione con missiva del 19.09.2016, missiva che, tuttavia, benché irrilevante ai presenti fini, non risulta alla banca e di cui l'opponente non ha prodotto né la ricevuta di invio, né la ricevuta di ritorno;

- che, sebbene si tratti anche in questo caso di profilo irrilevante, il CP_1 non può essere qualificato poi come consumatore, perché alla data della sottoscrizione del negozio di garanzia, pur avendo rassegnato le dimissioni da presidente della CP_7 non era indifferente alle vicende dell'associazione, della quale la figlia Per- era socia, oltre che delegata, unitamente a lui, dal 2014, ad operare sul c/c;

- che, in ogni caso, la prima richiesta della banca di provvedere alla copertura del saldo del c/c vi è stata già a fine 2016 e a seguito della stessa vi sono stati diversi contatti tra le parti senza pervenire a una soluzione dell'esposizione debitoria maturata a carico della correntista;

- che è infondata l'eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, dal momento che è stato previsto il limite dell'importo massimo garantito di € 45.000,00, limite entro il quale la Cont ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo verso il CP_1 e che non è escluso né dalla clausola dell'art. 4 del negozio, relativa alla disciplina del recesso del garante, né dalla clausola dell'art. 6, relativa all'efficacia della fideiussione e alla deroga all'art. 1957 c.c.;

- che è infondato, del pari, l'avverso assunto secondo cui vi sarebbe stato un errore sulla causa o l'oggetto del negozio di garanzia, considerato che per qualificare il negozio come garanzia autonoma non basta la sola clausola di pagamento a prima richiesta o altre analoghe, ma occorre avere riguardo all'intero contenuto negoziale, che nella fattispecie ha previsto pur sempre di una garanzia con funzione o causa soddisfattoria dell'interesse del beneficiario di conseguire la stessa prestazione dovuta dalla debitrice principale, sicché il negozio resta sostanzialmente una fideiussione, essendo chiamato il CP_1 ad adempiere alla medesima prestazione alla quale è tenuta la Controparte_7, entro il limite

massimo garantito, mentre l'obbligazione del garante autonomo non è rivolta all'adempimento del debito principale, ma ad indennizzare il creditore con il tempestivo versamento di una somma predeterminata sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; inoltre, anche ove la garanzia fosse qualificabile come autonoma, venendo peraltro sottratta in tale caso a disposizioni come gli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., ciò non varrebbe comunque a far concludere per la sua invalidità per errore sulla causa o l'oggetto ex art. 1429 c.c., posto che la volontà del CP_1 si è formata sulla disciplina del rapporto come risultante dall'insieme delle clausole negoziali, che il diverso *nomen iuris* della garanzia non cambierebbe;

- che, ancora, va esclusa la liberazione del garante ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., stante che l'opponente non ha in alcun modo provato che la banca ha concesso ulteriore credito alla correntista nella consapevolezza di un peggioramento delle sue condizioni economiche senza richiedere l'autorizzazione al fideiussore; al contrario, la Cont dopo la sottoscrizione della fideiussione in data 20.09.16, non ha concesso credito alla CP_7 né lo scoperto del conto corrente si è incrementato, registrando anzi una riduzione, come si evince dagli estratti conto, e tantomeno ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 1956 cit., il quale richiede che vi sia stata un'alterazione del rischio originariamente assunto dal garante, a nulla rilevando il provvedimento del Controparte_10 di chiusura degli impianti sportivi, antecedente alla prestazione della garanzia e oltretutto ben noto al CP_1, che a quella data era presidente e socio dell'associazione;

- che sempre sulla scorta di un asserito e non provato peggioramento delle condizioni della debitrice garantita l'opponente ha sostenuto che vi sarebbe stata una liberazione dalla fideiussione ex art. 1957 c.c.; in ogni caso, anche a voler replicare all'eccezione ed ammettendo che nella specie si applichi l'art. 1957 cit. pur a fronte della deroga allo stesso prevista nel negozio, la Cont ha tempestivamente proposto le proprie istanze verso la debitrice e il fideiussore, atteso che il recesso dai rapporti è avvenuto il 07.06.2021 e che il ricorso monitorio, presentato anche contro la CP_7 è stato depositato nell'ottobre 2021;

- che, infine, va rigettata l'eccezione di nullità integrale del negozio di fideiussione per violazione della normativa antitrust, dal momento che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha ormai chiarito che tale nullità, ove ravvisabile, ha carattere solo parziale, riguardando le sole clausole che eventualmente riproducano quelle dello "schema ABI", e che è a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero negozio allegare e provare l'interdipendenza dello stesso con le clausole nulle, la quale non può essere ricercata d'ufficio dal giudice;

- che, peraltro, il CP_1 non ha interesse ad eccepire la nullità delle clausole in contestazione, considerato che per lui tali clausole erano sfavorevoli, e la garanzia conserverebbe la sua utilità anche senza quelle clausole sia per il CP_1, interessato a consentire alla CP_7 di cui era stato presidente e socio e di cui lo era ancora la figlia all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, di ottenere credito dalla banca, sia per la Cont interessata ad essere tenuta indenne dal garante dal rischio di insolvenza della CP_7 inoltre, tali clausole non hanno trovato comunque applicazione nel rapporto tra le parti, stante che, quanto alla clausola di cd. reviviscenza, la banca non ha ricevuto pagamenti dalla debitrice e non deve restituirle somme, che, quanto alla clausola di cd. sopravvivenza, la validità dell'obbligazione principale non è stata mai posta in discussione da alcuno, né dal CP_1, né dalla CP_7 che non ha opposto il decreto ingiuntivo, e che, quanto alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Cont ha tempestivamente agito, come detto, sia verso la debitrice principale, sia verso il fideiussore.

Ha concluso l'opposta nell'originaria comparsa di risposta, chiedendo, nel merito, di "...rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto ... Con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali".

Declinata la competenza e revocato nei confronti del CP_1 il decreto ingiuntivo con la sentenza resa da questo Tribunale (in persona di altro magistrato) in data 12.05.2022, n. 960/2022, la Cont ha poi proposto ricorso per regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione e con l'ordinanza già menzionata in premessa la suddetta sentenza è stata annullata, essendo stata riconosciuta la competenza di questo

Tribunale a conoscere della controversia, non annoverabile tra quelle per le quali è prevista la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di imprese dall'art. 3 d.lgs. 168/2003 a fronte della natura di mera eccezione (e non di domanda riconvenzionale) della nullità della fideiussione lamentata del **CP_1** per violazione della normativa antitrust (si v. doc. 2, 10 fasc. **Cont**).

Entro il termine di tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c. dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice di legittimità dichiarativa della competenza di questo Tribunale, la **Cont** ha riassunto, dunque, il giudizio innanzi a questo ufficio e richiamato integralmente il contenuto della sua originaria comparsa di risposta, instando per il rigetto dell'opposizione del **CP_1**, con il favore delle spese di lite, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Differita l'udienza ex art. 168 *bis* co. 4 c.p.c., come da provvedimento del 10.05.2023, si è costituito pertanto il **CP_1** il 11.09.2023, richiamando deduzioni, eccezioni e richieste già avanzate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha sostenuto l'avvenuta caducazione a seguito della sentenza n. 960/22. Ha inoltre lamentato che la riassunzione ex art. 50 c.p.c. è stata effettuata dalla **Cont** in modo "irrituale", non avendo presentato la stessa la propria comparsa in riassunzione nell'originario giudizio n. 7837/21 RG., bensì avendo proceduto all'iscrizione al ruolo di un nuovo giudizio, e ribadito in ogni caso, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria per i motivi già indicati con l'opposizione, dei quali ha richiesto l'accoglimento, con il favore delle spese di lite.

Disattesa con l'ordinanza del 06.05.2024 l'istanza della **Cont** di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. per i motivi ivi illustrati, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., come richiesti, considerata la ritenuta applicabilità della disciplina di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. nel testo antecedente alle modifiche del d.lgs. 149/22, come già rilevato con il provvedimento del 10.05.23.

Nelle more, in data 22.05.2024, è inoltre intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la [...] **Controparte_2** (da ora solo "**CP_2**", per brevità), la quale ha allegato di essere divenuta cessionaria del credito già vantato verso il **CP_1** dalla **Cont** in virtù di un contratto di cessione di crediti "in blocco" concluso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in data 15.12.2023. Ha dedotto, quindi, il suo interesse a intervenire in questa sede al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma già richiesta dalla cedente, ferma restando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande avversarie di natura risarcitoria e/o restitutoria.

Queste le conclusioni della **CP_2** nella comparsa d'intervento: "a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva - *rectius* di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto - di **Controparte_2** rispetto a ogni domanda di natura risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente; b) emettere ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 186 *ter* c.p.c., in forma provvisoriamente esecutiva, ex art 642 c.p.c., in favore della [...]

Controparte_2 per la somma di € 38.123,07, oltre interessi convenzionali dal 12 luglio 2021 al tasso dell'8,825%, ricorrendone i presupposti; c) confermare con sentenza la predetta ordinanza ingiunzione, ovvero, nella denegata ipotesi di mancata concessione della stessa, accertare e dichiarare che la **Controparte_2** è creditrice nei confronti del Signor **Controparte_1**, quale garante delle obbligazioni assunte nei confronti della [...]

Controparte_11 dalla **Controparte_7**, della complessiva somma di € 38.123,07, oltre interessi convenzionali dal 12.07.2021, fino al soddisfo, al tasso dell'8,825%, in relazione al rapporto di conto corrente n. 2335/92 intrattenuto presso la predetta Banca dall'Associazione; d) per l'effetto, condannare il Signor **CP_1** [...] al pagamento della predetta somma in favore della **Controparte_2** oltre interessi convenzionali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. sia dal **CP_1**, sia dalla **CP_2** mentre alcuna memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. è stata presentata dalla **Cont**.

Quanto alla **CP_2** la stessa ha sostanzialmente ribadito in prima memoria quanto già sostenuto nell'atto d'intervento e richiamato deduzioni, eccezioni e richieste già formulate della **Cont** insistendo nell'accoglimento delle conclusioni così come riportate nel proprio atto d'intervento del 22.05.24.

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

Dal canto suo, il CP_1 ha contestato, nella prima memoria, l'istanza di ingiunzione ex art. 186 *ter* c.p.c. avanzata dalla terza intervenuta e richiamato i propri precedenti scritti difensivi.

La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, oltre che con l'acquisizione ex art. 126 disp. att. c.p.c. del fascicolo del giudizio d'opposizione n. 7837/21 RG., mentre sono state rigettate la richiesta di prova orale del CP_1 e la sua istanza ex art. 210 c.p.c., come da ordinanza del 26.09.2024.

Il giudizio è stato rinviato, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c., con termine assegnato alle parti per il deposito di memorie conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza inizialmente fissata per l'incombente al 20.11.2025.

Da ultimo, all'udienza del 02.04.2026, alla quale il giudizio è stato rinviato (come da provvedimento reso all'udienza del 20.11.25), la CP_2 unica parte comparsa, ha precisato dunque le proprie conclusioni e discusso la causa e, all'esito, il fascicolo è stato trattenuto in decisione con termine ex art. 281 *sexies* ult. co. c.p.c., come risultante dal d.lgs. 149/22, applicabile anche alla fattispecie in virtù della norma intertemporale di cui all'art. 7 d.lgs. 164/24.

Tanto premesso sullo svolgimento del processo e i fatti di causa, il giudizio è deciso come segue.

Preliminarmente, preme osservare che il presente procedimento senz'altro deve considerarsi prosecuzione di quello avente n. 7837/2021 RG., relativo all'opposizione proposta dal CP_1 contro il decreto ingiuntivo n. 2640/21, avendo la ^{Cont} chiaramente manifestato, con l'atto introduttivo di questo giudizio, la sua volontà di riassumere quel procedimento avanti al Tribunale quale giudice individuato come competente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

Rileva infatti in tal senso il dettato dell'art. 50 c.p.c., nonché il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svolto davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario"* (cfr. Cass. civ. 5542/2021).

Inoltre, la sola circostanza che l'odierno procedimento sia stato autonomamente iscritto al ruolo non depone, da sé sola, per una diversa conclusione, atteso che al fine di stabilire se sia stato introdotto un distinto e ulteriore giudizio o riassunto quello già incardinato prima della pronuncia sulla competenza occorre considerare il contenuto sostanziale dell'atto in tutto il suo contesto e verificare se dal suo complessivo tenore emerge la volontà della parte di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà che è *"...configurabile pure in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di continuare il precedente processo..."* (cfr. Cass. civ. 20068/2018).

Nel caso che occupa, l'atto introduttivo del giudizio è stato qualificato dalla ^{Cont} come "comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c." e il contenuto dell'atto rivela in maniera chiara ed esplicita la sua volontà di proseguire il giudizio n. 7837/21 RG., persino riproponendo le conclusioni già avanzate dalla stessa in quella sede.

Non solo ma pure il CP_1 ha affidato ogni sua deduzione, eccezione e richiesta agli atti del giudizio n. 7837/21 RG., pur lamentando genericamente l'irritualità della riassunzione di ^{Cont} con ciò dimostrando di avere ben compreso l'intendimento manifestato da quest'ultima di proseguire il giudizio già avviato con l'opposizione proposta dall'ingiunto al provvedimento monitorio.

Ciò detto sulla natura del procedimento, va al contempo evidenziato, però, che deve escludersi che dall'annullamento della sentenza n. 960/2022 resa dal Tribunale nel giudizio n. 7837/21 RG. da parte dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6222/23 sia conseguita anche una "reviviscenza" del decreto ingiunto revocato con quella sentenza nei confronti del CP_1 .

Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 06.05.24, in sede di valutazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., è

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

stato chiarito dal giudice di legittimità che “...la giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concordi nell'affermare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo e ...ne ha tratto la conclusione che l'estinzione del giudizio di rinvio conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo estingue l'intero processo...”(cfr. Cass. civ. 20868/2017, che ha al riguardo richiamato anche Cass. civ. sez. un. 4041/2010).

È stato osservato che “...il principio è coerente con l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca...” e che, del resto, “...si tratta di meccanismo analogo a quello di successione di sentenze di diverso tenore, tra il primo ed il secondo grado di giudizio, e quindi di un eventuale giudizio di rinvio...”, evenienza in cui “...nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado ...riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio...” (cfr. Cass. 20868/17 cit.).

I rilievi che precedono devono ritenersi rilevanti, poi, anche in un caso come quello che occupa in cui la sentenza di primo grado ha accolto l'originaria opposizione al provvedimento monitorio per la ritenuta incompetenza del giudice adito in fase sommaria, dal momento che, per un verso, tale sentenza ha comunque comportato la revoca del decreto ingiuntivo, sia pure soltanto per motivi di rito, e che, per altro verso, anche l'art. 50 c.p.c. (non diversamente dall'art. 393 c.p.c., quale norma richiamata dalle pronunce del giudice di legittimità sopra menzionate) prevede in via generale che, in ipotesi di mancata riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, consegue l'estinzione del processo.

Inoltre, è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che il principio che esclude che la cassazione di una sentenza che ha annullato, a sua volta, un pregresso provvedimento giurisdizionale determini la “reviviscenza” di tale provvedimento prescinde dal fatto che tale sentenza si sia o meno atteggiata come “sostitutiva” della prima decisione, talché non può prospettarsi una “reviviscenza” di quest'ultima neanche sul rilievo che la sentenza poi cassata non abbia (come nella specie) “preso il posto” della decisione precedente (in questo caso rappresentata dal decreto ingiuntivo opposto), ma abbia semplicemente statuito sulla sua sola “rescissione” (arg. al riguardo, Cass. civ. 6188/2014, sia pure pronunciata su fattispecie concernente la cassazione di una sentenza d'appello di annullamento di un lodo arbitrale, ove è stato osservato che nel caso in cui venga cassata la sentenza che ha dichiarato nulla una precedente decisione arbitrale deve escludersi che la decisione degli arbitri “riviva” e che, pertanto, resti ferma e salva per l'eventualità in cui il giudizio di rinvio non venga riassunto, senza che possa distinguersi l'ipotesi in cui la sentenza cassata non abbia avuto effetti “sostitutivi”, atteso che il principio di cui all'art. 393 cit. ha una portata ampia e generale e che in assenza di riassunzione resta incompiuta la valutazione se la decisione da valere per il merito debba essere quella già assunta dagli arbitri o vada sostituita con altre statuizioni e “...è proprio l'impossibilità di sciogliere tale nodo, altrimenti che attraverso il giudizio di rinvio, a dimostrare come, nel caso in cui quest'ultimo giudizio non venga celebrato, la decisione degli arbitri non possa conservare validità e debba essere travolta, secondo la regola generale enunciata dal più volte citato art. 393...”).

Considerato quanto già evidenziato al riguardo con l'ordinanza del 06.05.24 ai fini del rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e tenuto conto che alcun elemento in diverso senso è stato addotto successivamente né dall'attrice in riassunzione, né dalla terza intervenuta, deve escludersi quindi che si sia verificata una “reviviscenza” del decreto ingiuntivo verso il CP_1 , con la conseguenza che non si tratta in questa sede di stabilire se tale decreto vada o meno confermato (essendo lo stesso comunque venuto meno con la sentenza n. 960/22), ma di pronunciare direttamente sulla domanda originariamente proposta dalla Cont con il ricorso monitorio, domanda che il creditore non deve del resto espressamente reiterare in fase d'opposizione affinché la stessa possa essere esaminata dal giudice per l'eventualità in cui il provvedimento

d'ingiunzione venga per qualsiasi motivo revocato (cfr. Cass. civ. 14486/2019).

Ciò chiarito in merito all'oggetto del presente giudizio e passando dunque all'esame nel merito della suddetta domanda e di quella qui avanzata dalla **CP_2** con l'intervento in causa ex art. 111 c.p.c., volta ad ottenere che la condanna del **CP_1** già richiesta dalla **Cont** sia pronunciata in suo favore nella sua qualità di cessionaria del credito, osserva il decidente quanto segue.

Si è anticipato che la pretesa creditoria di cui si tratta ha ad oggetto il saldo debitore finale del rapporto di c/c n. 2335/92, intrattenuto dalla **Cont** con la **Controparte_7**, c/c sul quale è stato concesso alla correntista anche un affidamento sino a € 30.000,00 in data 24.06.2013.

A supporto di tale pretesa, l'odierna attrice in riassunzione ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di conto corrente sottoscritto dalla **Controparte_7** il 13.06.2013, recante le condizioni applicabili al rapporto, in particolare il tasso debitore convenzionale per gli scoperti di conto pari al 13% (su base annua 13,6476%), nonché il successivo contratto di apertura di credito a valere sul c/c per € 30.000,00, da utilizzare per "elasticità di cassa" al tasso convenuto del 8,50%, TAEG 9,567% e conferma del tasso per sconfinamenti e per la mora del 13% (su base annua 13,648%; cfr. doc. 3 fasc. monitorio, riprodotto anche *sub* doc. 4 fasc. **Cont**).

Sempre dalle produzioni documentali operate dalla **Cont** in allegato al ricorso per ingiunzione emerge, poi, che il 20.07.2016 il **CP_1** ha prestato una garanzia a favore della banca per tutte le obbligazioni già assunte e che sarebbero state assunte in futuro verso la stessa dalla **Controparte_7**, sino alla concorrenza di € 45.000,00 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).

Da tale fideiussione non risulta, inoltre, che l'odierno convenuto abbia receduto con una comunicazione inviata alla **Cont** atteso che la missiva al riguardo depositata dallo stesso, datata 19.09.2016, non è stata corredata né nel giudizio n. 7837/21 RG, né in questa sede, da un avviso di ricevimento e tantomeno da una ricevuta di spedizione, al fine di attestarne almeno un effettivo invio da parte del garante, così come obiettato dalla **Cont** sin dalla sua comparsa di risposta in fase d'opposizione (cfr. doc. 3 fasc. **CP_1**).

D'altra parte, a fronte della contestazione effettuata dalla banca già in sede di costituzione nel giudizio 7837/21 RG. di non avere mai avuto notizia del recesso del garante, alcuna idonea prova documentale o di altra natura è stata offerta dal **CP_1** al fine di suffragare il suo assunto, essendo da escludere che possa rilevare a tale fine la comunicazione indicata e depositata da quest'ultimo con l'atto d'opposizione, la quale (come pure lamentato da **Cont** sin dalla costituzione nel giudizio n. 7837/21 RG.), lungi dall'avere riscontrato l'asserito recesso dalla fideiussione, riporta solo una comunicazione periodica operata dall'istituto bancario ai sensi dell'art. 119 TUB, recante l'indicazione delle condizioni "in vigore al 31/12/2016" e le eventuali variazioni intervenute (cfr. doc. 4 fasc. **CP_1**).

Pertanto, considerato che nello stesso negozio di garanzia sottoscritto dal **CP_1** è stato pattuito che il suo recesso dalla fideiussione avrebbe avuto efficacia verso la banca solo a seguito della comunicazione alla stessa "...quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere" (cfr. doc. 7 cit., art. 4), e che, comunque, anche prescindendo da tale clausola, il recesso integra, strutturalmente, un negozio unilaterale di natura recettizia, che può esplicare i propri effetti soltanto se e quando sia portato a conoscenza dell'altra parte, deve escludersi, in virtù della contestazione specificamente avanzata sul punto dalla **Cont** ed attesa l'assenza di alcuna idonea dimostrazione mai offerta al riguardo dal garante, che costui avesse già receduto dalla fideiussione sin dal settembre 2016, fideiussione che era ancora pienamente efficace, invece, allorché la banca risulta avere receduto dal rapporto di c/c intrattenuto con la **CP_7** revocato l'affidamento concesso con la missiva del 07.06.2021, recapitata al **CP_1** il 16.06.2021 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio).

Non solo ma, come evidenziato sempre dalla **Cont** il negozio di cui si discute ha in realtà anche previsto che "Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando l'Azienda di credito abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti..." e "...sia

conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore..." (cfr. doc. 7 cit., art. 4).

Stante la regolamentazione alla quale è stato assoggettato il diritto di recesso convenzionale del garante e atteso che è pacifico e documentato che era stata già da tempo accordata alla CP_7 n'apertura di credito sino a € 30.000,00 a valere sul c/c, dal quale la banca ha receduto solo in data 7.06.21, in assenza di precedenti comunicazioni inviatele dal CP_1 recanti la volontà di recedere dalla garanzia, va escluso, dunque, che possa ritenersi che tale garanzia avesse cessato i suoi effetti prima del recesso di ^{Cont} dai rapporti intrattenuti con la debitrice principale del giugno 2021.

Già dalla fase monitoria, l'odierna attrice in riassunzione risulta avere depositato, poi, a supporto della pretesa azionata, gli estratti conto del c/c n. 2335/92 dalla data della sua apertura del 13.06.13 (con saldo iniziale pari a zero) sino alla chiusura, contabilmente avvenuta il 12.07.2021, con saldo debitore finale complessivo di € 38.123,07, corrispondente alla somma di cui ha richiesto il pagamento al CP_1, oltre che, in solido, alla CP_7 all'ulteriore garante, con il ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).

Sono state compiutamente suffragate, così, dalla banca già dalla fase sommaria l'esistenza e l'entità del debito maturato dalla correntista, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., e su di esse nulla è stato mai obiettato, d'altro canto, dall'odierno convenuto in riassunzione, il quale nessuna contestazione ha mai avanzato né nel corso del giudizio n. 7837/21 RG., né nella presente sede, al fine di confutare l'an e il quantum del debito maturato a carico della CP_7 nei confronti della ^{Cont} alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta a riprova da quest'ultima, come sarebbe stato invece suo onere, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Le sole contestazioni del CP_1 si sono appuntate, piuttosto, sull'asserita invalidità o inefficacia del negozio di garanzia sul rilievo che tale negozio dovrebbe considerarsi, a suo dire, viziato da nullità perché indeterminato e indeterminabile nell'oggetto e/o che lo stesso sarebbe stato da lui sottoscritto incorrendo in un errore essenziale sulla causa o l'oggetto, stante la qualificabilità come garanzia autonoma, e/o ancora che si sarebbe comunque verificata la sua liberazione dalla garanzia per avere la banca continuato a fare credito alla CP_7 pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni. Sempre secondo il CP_1, poi, il negozio sarebbe integralmente nullo poiché riproduttivo delle clausole di cui al modello di fidejussioni bancarie elaborato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), la cui diffusione è stata censurata con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per contrasto con il divieto di intese e pratiche concordate ex art. 2 L. 287/1990 e, stando a quanto sostenuto da ultimo nella memoria conclusiva del 07.11.2025 (presentata dal convenuto in vista dell'udienza inizialmente fissata per la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. al 20.11.25), tali clausole non potrebbero produrre in ogni caso i loro effetti sia in ragione della contrarietà alla citata normativa antitrust, sia perché viziate da vessatorietà e, quindi, nulle o inefficaci, per quel che attiene, in particolare, alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e a quelle che "...obbligano il fideiussore a pagare a semplice richiesta scritta ("a prima richiesta"), senza che il creditore debba preliminarmente escutere il debitore principale...".

Nessuna di tali eccezioni può avere, tuttavia, alcun seguito.

Quanto alla prima, deve rilevarsi che il negozio di garanzia stipulato dal CP_1 ha previsto espressamente l'impegno dello stesso quale garante per tutte le obbligazioni già sorte e che sarebbero sorte in seguito a carico della debitrice principale nei confronti di ^{Cont} soltanto "sino alla concorrenza dell'importo di € 45.000,00", sicché è stato rispettato il dettato dell'art. 1938 c.c., a tenore del quale "La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

Al riguardo, è noto del resto che il problema della determinatezza dell'oggetto del negozio che si pone ove la garanzia venga prestata anche (o solo) per obbligazioni future, come avviene nel caso di fidejussioni corredate (come nella specie) da "clausola omnibus", deriva dalla circostanza che al momento della sottoscrizione del negozio possa risultare assolutamente incerto il contenuto dell'impegno assunto dal garante, indeterminatezza che, però, è senz'altro scongiurata ove vi sia, per esempio, il riferimento a un

determinato affare o (in ipotesi di fideiussione con “clausola *omnibus*”) la previsione di un ammontare massimo entro il quale il garante potrà essere comunque chiamato a rispondere, come si trae dall’art. 1938 c.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta con la L. 154/1992 (cfr. tra le altre, Cass. civ. 2492/2017).

Né il fatto che nel negozio sottoscritto dal CP_1 è stato stabilito che la fideiussione avrebbe continuato a spiegare effetti anche dopo un suo eventuale recesso, nel senso di far gravare sul garante anche obbligazioni successive che fossero scaturite da rapporti già esistenti al momento del recesso, vale a far ravvisare una nullità quale quella lamentata dallo stesso, dal momento che tale previsione non toglie che la fideiussione sia destinata ad operare in ogni caso, per le obbligazioni maturate dalla CP_7 sino al limite di € 45.000,00.

Non solo ma, in aggiunta al massimo importo garantito, si osserva che i debiti ai quali il negozio ha fatto riferimento, che fossero sorti a carico della debitrice principale dopo il recesso del garante, sono stati comunque anche individuati con elementi certi e obiettivi quale è il riferimento alla loro riconducibilità a specifici rapporti già esistenti tra debitrice e banca al momento del recesso dalla fideiussione, di modo che anche sotto tale profilo non risulta alcuna indeterminabilità dell’impegno del garante, quale quella lamentata genericamente dal CP_1 nei suoi scritti difensivi.

Inoltre, per quanto concerne la clausola contenuta all’art. 6 del negozio, con la quale è stato previsto che *“I diritti derivanti all’Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”*, osserva il giudicante che deve escludersi che anche la stessa ponga un problema di indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto della garanzia e tantomeno tale clausola porta a ritenere che il negozio sia affetto da nullità poiché connotato da un’aleatorietà gravante solo su una parte, a dispetto di quanto sostenuto con altrettanta genericità dall’odierno convenuto.

Il negozio in esame, che ha contemplato un’obbligazione a carico del solo garante (conformemente al tipo codicistico della fideiussione), è infatti determinato nell’oggetto, come si è detto, in ragione del riferimento ivi operato al limite massimo entro il quale il CP_1 ha assunto l’impegno di adempiere alle obbligazioni della CP_7 nei confronti della ^{Cont} mentre la clausola contenuta all’art. 6, lungi dall’estendere l’oggetto dell’impegno del garante, è stata intesa soltanto a regolare sul piano temporale l’efficacia della fideiussione, prevedendo che la stessa sarebbe perdurata dopo la scadenza dell’obbligazione principale e sino alla sua estinzione, esonerando inoltre espressamente la banca dall’onere di agire e coltivare le sue pretese verso la debitrice principale ai sensi dell’art. 1957 c.c. al fine di non incorrere nella decadenza dal diritto di escutere la garanzia sancita da tale disposizione.

L’assunto del CP_1 secondo cui il negozio sarebbe invalido perché indeterminato o indeterminabile nel relativo oggetto deve essere, dunque, senz’altro respinto.

Non può avere miglior sorte l’eccezione secondo cui il negozio di garanzia sarebbe invalido o inefficace per l’errore nel quale il convenuto sarebbe incorso in occasione della sua stipulazione circa la sua causa e/o il suo oggetto, essendosi trattato, a suo dire, di una garanzia di natura autonoma e non accessoria, garanzia che il medesimo non avrebbe voluto, tuttavia, assumere in favore di ^{Cont}

È dirimente rilevare che il negozio sottoscritto dal CP_1 non è qualificabile, in realtà, come garanzia autonoma, bensì riconducibile al tipo codicistico della fideiussione, deponendo in questo senso plurimi elementi ed essendo da escludere che possa far pervenire a una contraria soluzione (a dispetto di quanto genericamente opinato dal convenuto) il fatto che nel negozio sia stata inserita una clausola di pagamento “a prima richiesta”, clausola che, per la verità, non è stata accompagnata, nel caso che occupa, da una rinuncia del garante a sollevare le eccezioni spettanti alla debitrice principale (si v. doc. 7 cit., ove all’art. 7 è stato previsto solo che *“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro*

accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi altra sede contro il fideiussore ...le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all' **Pt_4** di credito gli interessi moratori nella misura ed alle condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Il fideiussore riconosce all'Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti").

Relativamente a tale clausola va rilevato, infatti, che la stessa è di per sé idonea soltanto ad impegnare il garante ad adempiere anche a fronte di eventuali ragioni opponibili al creditore secondo un meccanismo riconducibile all'istituto del cd. *solve et repete*, senza precludergli la possibilità di far valere tali ragioni contro il creditore a seguito del pagamento, onde ottenerne da quest'ultimo la restituzione, anche ove si tratti di eccezioni inerenti al rapporto sottostante per il quale è stata prestata la garanzia, quali sono quelle che possono essere sollevate dal fideiussore ai sensi dell'art. 1945 c.c. in ragione dell'accessorietà che connota il suo impegno rispetto all'obbligazione principale (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 31105/2024, che ha rimarcato la differenza tra un negozio di garanzia che contempli la sola clausola di pagamento a prima o semplice richiesta e non anche l'espressa esclusione per il garante della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale rispetto a una clausola nella quale sia invece pattuito il pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", la sola sulla quale si è espressa, per la verità, anche la pronuncia di cui a Cass. civ. sez. un. 3947/2010, secondo cui una simile clausola vale di per sé a qualificare il negozio come garanzia autonoma, peraltro ammettendo anche in tal caso che possa emergere, comunque, una discrasia tra tale qualificazione e il restante contenuto della convenzione).

Di contro, è noto che "Lo schema negoziale della garanzia autonoma... assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sì che l'elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista... svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale", autonomia che si riflette, poi, sul piano delle rivalse, essendo da escludere che il garante autonomo possa ripetere dal creditore quanto pagatogli per ragioni che gli è precluso di far valere verso lo stesso, salva solo l'eventualità in cui venga opposta dal garante la stessa inesistenza del rapporto garantito o il caso in cui il contratto sottostante sia viziato da nullità per contrarietà a norme imperative o per illecità della causa o, ancora, l'ipotesi in cui venga proposta la cd. *exceptio doli generalis* (cfr. tra le altre, Cass. civ. 32402/2019 e già Cass. sez. un. 3947/10 cit.; si v. inoltre, Cass. civ. 19693/2022, che ha affermato che "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo").

Così, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice" (cfr. Cass. 31105/24 cit.)

Nel presente caso, alcuna preclusione risulta sancita a carico del garante rispetto alla possibilità di far valere verso la banca le eccezioni relative al rapporto intrattenuto da quest'ultima con la **CP_7** atteso che tale preclusione non solo non è contenuta nella clausola di cui all'art. 7 o in altre clausole, ma è in realtà anche contraddetta dall'esclusione, contemplata nel negozio, della sola possibilità per il **CP_1** di sollevare eccezioni "...riguardo al momento in cui l' **Pt_4** di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore" (si v. art. 9, doc. 7 cit.), esclusione la cui previsione non avrebbe avuto, evidentemente, alcuna

pratica utilità ove il negozio avesse escluso il diritto del garante di opporre alla banca ogni eccezione afferente al rapporto tra la stessa e la debitrice principale.

Oltre all'assenza di previsioni che precludano al garante di opporre alla banca le eccezioni afferenti al rapporto sottostante, vi sono, poi, ulteriori elementi che concorrono a far concludere nel senso della qualificazione della garanzia prestata dal CP_1 come fideiussione e non come garanzia autonoma.

In primo luogo, si rileva che, per quel che concerne il contenuto dell'obbligazione di garanzia, il tenore del negozio è inequivoco nel contemplare un impegno del convenuto avente ad oggetto la stessa prestazione dovuta alla banca dalla CP_7 chiara risultando in tal senso sia la previsione relativa al suo impegno di *"...costituirmi fideiussore ...per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo..."*, sia la clausola di cui all'art. 1 del negozio secondo cui *"La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario"* (cfr. doc. 7 cit.).

Emerge così, come evidenziato anche dalla ^{Cont} sin dalla comparsa di risposta nel giudizio d'opposizione, l'identità tra l'oggetto dell'obbligazione principale e l'oggetto dell'impegno prestato dal CP_1, ed anche tale elemento connota tale impegno in termini fideiussori, considerato che è noto che la fideiussione, quale garanzia personale tipizzata dal legislatore all'art. 1936 c.c., si caratterizza proprio per l'identità della prestazione che il garante è tenuto ad eseguire a favore del creditore rispetto a quella dovuta dal debitore.

Al contrario, la garanzia autonoma non si atteggia, in linea di principio, come una "garanzia di tipo satisfattorio", non tutelando l'interesse del creditore all'esatto adempimento della prestazione con la possibilità di esigerne l'esecuzione anche dal garante, ma come una "garanzia di tipo reintegratorio", intesa a indennizzare il creditore per le conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento dell'obbligato principale (cfr. Cass. sez. un. 3497/10 cit. e, più di recente, Cass. civ. 30181/2018, Cass. 32402/19 cit.).

Inoltre, è senz'altro significativo che il negozio sottoscritto dal CP_1 ha costantemente impiegato i termini di *"fideiussore"* e *"fideiussione"* per descriverne l'impegno assunto verso la banca, circostanza che, benché di per sé non decisiva, denota comunque una volontà delle parti di richiamare proprio il tipo codicistico della garanzia personale nel concludere il loro negozio e che, in quanto tale, ragionevolmente concorre all'individuazione della loro comune volontà, tanto più ove il CP_1 abbia sottoscritto la garanzia come consumatore (così come da lui sostenuto), tenuto conto dell'art. 35 d.lgs. 206/2005, che come noto impone, nel caso in cui si tratti di un negozio concluso tra consumatore e professionista, che le clausole siano sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e che, in caso di dubbio sul significato di una clausola, prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Nel negozio in esame, poi, vi è anche un richiamo alle norme dettate in tema di fideiussione al fine di derogarvi (si veda il riferimento all'art. 1948 c.c. e la deroga all'art. 1957 c.c.; cfr. doc. 7 cit.) e tale elemento difficilmente si giustifica assumendo che i contraenti abbiano voluto stipulare una garanzia autonoma, per sua natura sottratta alla disciplina prevista in materia di fideiussione.

Ed ancora, risulta dal negozio che l'impegno assunto dal CP_1 è stato qualificato espressamente come solidale rispetto a quello della CP_7 ed anche tale previsione depone per la qualificazione della garanzia come fideiussione, stante che la garanzia atipica di natura autonoma contempla, di norma, un'obbligazione del garante qualitativamente diversa da quella del debitore principale, impegnandosi il primo, come detto, non ad adempiere la medesima prestazione con vincolo di solidarietà, bensì a tenere indenne il creditore dall'inadempimento dell'obbligato.

Tenuto conto del contenuto del negozio e in assenza di contrari elementi, in alcun modo allegati dal CP_1 in tutti i suoi scritti difensivi, idonei a far propendere per una diversa qualificazione della garanzia, la stessa deve essere dunque qualificata come fideiussione, donde l'esclusione dell'asserita invalidità del negozio per l'errore in cui il medesimo sarebbe incorso in occasione della relativa stipula.

Stante la qualificazione della garanzia come fideiussione, la stessa soggiace poi agli artt. 1936 e ss. c.c., ivi inclusi gli artt. 1956 e 1957 c.c., quest'ultimo derogato, come anticipato, con l'art. 6 del negozio.

Pertanto, ritiene il decidente che neppure le eccezioni formulate dal CP_1 sulla scorta di tali norme possano avere seguito, per le seguenti ragioni.

Anzitutto, si è detto che il convenuto ha lamentato che la Cont avrebbe continuato a fare credito alla CP_7 *"...pur a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali ...manifestate tra l'altro dall'ordinanza del Comune di CP_7 n. 27706/6/5 del 4/9/2015 di chiusura degli impianti sportivi comunali gestiti dalla Cont in Via Vecchia di Velletri ...e dall'incremento dello scoperto sul c/cb intrattenuto presso la filiale di Grottaferrata..."* senza richiedere al garante la *"autorizzazione a concedere credito al debitore principale"*, deduzione in base alla quale ha sostenuto che *"il fideiussore è liberato ex artt. 1956 e 1957 c.c."*.

Pur richiamando anche l'art. 1957 c.c., nulla è stato dedotto tuttavia dal CP_1 nell'atto d'opposizione in relazione alla decadenza prevista da tale disposizione (come anche si dirà nel prosieguo), benché la stessa contempli un istituto a tutela del garante diverso da quello di cui all'art. 1956 c.c., al quale soltanto si riferisce l'ipotesi dell'ulteriore concessione di credito al debitore principale da parte del creditore pur a seguito del peggioramento delle sue condizioni economiche.

Anche con riferimento alla liberazione di cui all'art. 1956 cit., poi, le allegazioni in fatto operate dal CP_1 si sono arrestate a una prospettazione assolutamente generica, se si considera che il medesimo non ha in alcun modo specificato perché la CP_7 avrebbe subito, in concreto, un peggioramento delle sue condizioni rispetto alla data in cui è stato sottoscritto il negozio di garanzia, quando tale peggioramento si sarebbe verificato e se ed in quali termini dovrebbe ritenersi che la banca ne sia stata, in tesi, a conoscenza, non bastando di certo a tale fine il suo fugace ed imprecisato riferimento compiuto dal convenuto a un *"incremento dello scoperto sul c/c"*, che di per sé non prova affatto che vi sia stato un simile peggioramento, tanto più in assenza di alcuna seria, effettiva e specifica deduzione in merito all'entità di tale incremento.

Come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, invece, *"...il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito..."* e ciò senza che tale peggioramento possa essere *"...evinto dalla mera esistenza di un saldo negativo..."*, trattandosi di una condizione che deve essere stata tale da ingenerare il *"...fondato timore che [il debitore] potesse divenire insolvente ...di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo..."* (cfr. Cass. civ. 34685/2022; si v. inoltre, tra le altre, Cass. civ. 15085/2025 e Cass. civ. 704/2025, la quale pure ha ribadito che *"...il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 cod. civ, deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche..."*, peraltro precisando anche, in coerenza con quanto già evidenziato da altra precedente giurisprudenza, che *"...l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale..."*).

Ebbene, nel caso di specie, anche ad assumere astrattamente che il mancato recesso della Cont dal rapporto di c/c e relativo affidamento possa integrare una concessione di credito alla CP_7 gli effetti dell'art. 1956 c.c. (considerato che nessun finanziamento o fido di sorta, diverso da quello risalente al giugno 2013, è stato anche soltanto allegato dal CP_1 a supporto della sua eccezione, come sarebbe stato invece suo onere), nulla è stato comunque dedotto di concreto e specifico, prima ancora che dimostrato, dal fideiussore in merito a un asserito peggioramento delle condizioni economiche dell'associazione successivo alla sottoscrizione del negozio di garanzia del 20.07.16, essendosi lo stesso limitato a fare riferimento, come

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

detto, a un non meglio chiarito “incremento” dello “scoperto” del conto corrente, di entità e con tempistiche di verifica mai indicate in alcun modo, oltre che all’ordinanza adottata dal Comune di CP_7 di chiusura degli impianti sportivi gestiti dall’associazione, che tuttavia risale pacificamente al 2015 e, dunque, è antecedente alla prestazione della fideiussione, oltre ad essere intervenuta in un momento in cui è incontrovertito che il CP_1 fosse socio e presidente della CP_7 (si v. anche doc. 11 fasc. monitorio).

In assenza dell’allegazione, prima ancora che della prova, di un qualche effettivo e concreto peggioramento delle condizioni della CP_7 è evidente inoltre che pure l’assunto che la ^{Cont} sia stata a conoscenza di un simile peggioramento si è risolto in una prospettazione del tutto astratta e apodittica, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non vi è dubbio che nella fattispecie non ricorrano i presupposti per la liberazione del garante ai sensi dell’art. 1956 c.c.

L’eccezione sollevata dal CP_1 sulla base di tale disposizione va pertanto rigettata.

Restano infine da esaminare l’eccezione del convenuto relativa all’asserita nullità integrale del negozio di fideiussione e/o l’inefficacia di tale negozio o di sue singole clausole (come sostenuto nella sua memoria conclusiva del 07.11.25) per violazione dell’art. 2 L. 287/90, nonché la questione prospettata dal CP_1 relativa alla sua asserita qualità di consumatore, questione in base alla quale ha lamentato da ultimo, nella memoria conclusiva, una nullità o inefficacia delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. e “...che obbligano il fideiussore a pagare a semplice richiesta scritta (“a prima richiesta”), senza che il creditore debba preliminarmente escutere il debitore principale”, in quanto vessatorie secondo il d.lgs. 206/2005.

Ora, relativamente alla prima di tali eccezioni, si è detto che la stessa è stata fondata dal garante sul rilievo che il negozio da lui sottoscritto avrebbe ricalcato il modello di fideiussione bancaria elaborato dall’ABI, prevedendo clausole analoghe a quelle degli artt. 2, 6 e 8 di tale schema, la cui diffusione è stata ritenuta lesiva della concorrenza con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

Al riguardo, non può non evidenziarsi che la questione alla quale si riferisce tale contestazione è stata di recente oggetto, come noto, di una pronuncia resa dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, nella quale è stato osservato che “...nell’ottobre del 2002, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che - prima della diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla Banca d’Italia, all’epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, avviò un’istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», predisposto dall’ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. A tal fine, la Banca d’Italia interpellò - in via consultiva - l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale - nel parere n. 14251 - ebbe ad evidenziare come la disciplina della «fideiussione omnibus», di cui allo schema predisposto dall’ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale - «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore». ...I rilievi critici dell’Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» ...Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall’istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall’ABI, e che dai dati raccolti era altresì risultato che la maggior parte delle clausole esaminate fossero state pubblicate su ABI ha una applicabilità di ottobre 2026

privati, in qualità di fideiussori, la Banca d'Italia ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005...”, provvedimento con il quale è stato disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90...”, mentre “...le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza...” (cfr. Cass. civ. sez. un. 41994/2021).

Pronunciandosi in merito alle conseguenze che possono derivare da un'eventuale attuazione da parte di singoli negozi delle suddette clausole contenute nel “modello ABI”, il giudice di legittimità ha chiarito, quindi, che “...l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto...”, laddove “...è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust...”. Ha soggiunto, tuttavia, che “...esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole...”, e ciò in quanto “...i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi...”, con la precisazione che “...stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza ...i contratti a valle sono integralmente nulli ...esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. ...Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza ...è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d'Italia ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI», e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte ...tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI...” (cfr. Cass. sez. un. 41994/21 cit.).

Tenuto conto di tale pronuncia, alla quale questo giudice ritiene di doversi uniformare, è quindi evidente che la questione della validità di fideiussioni che costituiscano, in tesi, il risultato dell'attuazione del “modello ABI” deve essere risolta nel senso della nullità delle sole pattuizioni contenute nel negozio eventualmente riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 di tale modello, mentre è da escludere che l'attuazione dello stesso, ove integrata nel singolo caso, sia tale da dare luogo, di per sé sola, a una nullità totale, estesa all'intero negozio sottoscritto dal garante.

In applicazione della disciplina prevista dall'art. 1419 c.c., la giurisprudenza di legittimità, sempre nella pronuncia sopra indicata, ha evidenziato, del resto, che l'estensione della nullità di singole clausole all'intero contratto ha carattere eccezionale, stante il principio generale di conservazione degli atti giuridici,

sicché il soggetto che ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato con il negozio deve ritenersi onerato di allegare e dimostrare, a tale fine, che vi sia stato un vincolo di "interdipendenza" del restante contenuto del negozio con la clausola o le clausole colpite da nullità.

Come anche di recente ribadito, infatti, "...agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario, al riguardo, un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito..." (cfr. Cass. civ. 11188/2024; si v. inoltre, Cass. civ. 18794/2023).

In particolare, è onere di colui che è interessato a far valere la nullità dell'intero negozio allegare e provare che lo stesso non sarebbe stato concluso dalle parti senza la porzione colpita da nullità, stante l'essenzialità di tale porzione, in assenza della quale il negozio risulti obiettivamente inidoneo a realizzare la finalità alla quale la sua stipulazione era preordinata (cfr. già Cass. civ. 10690/2005, Cass. civ. 23950/2014).

Inoltre, come è stato osservato proprio con riferimento alle fideiussioni che si assumano riprodotte delle clausole dello "schema ABI", un vincolo di interdipendenza del negozio con le clausole viziate da nullità è peraltro di difficile riscontro, dal momento che "...avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto ...sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione..." e, al contempo, "...è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti..." (cfr. Cass. 41994/21 cit.).

Ciò posto, si osserva, in relazione all'odierna fattispecie, che i rilievi che precedono valgono senz'altro a far escludere che possa ravvisarsi una nullità totale del negozio di garanzia sottoscritto dal CP_1, quale è quella che è stata prospettata dallo stesso nell'atto d'opposizione, e ciò - si noti - a prescindere dall'effettiva sussistenza, nel caso che occupa, di un'attuazione realizzata con tale negozio del modello di fideiussione predisposto dall'ABI.

In proposito, è assorbente rilevare, difatti, che il garante si è limitato a lamentare che la fideiussione sarebbe stata redatta sulla base di tale modello, avendone riprodotto gli artt. 2, 6, 8, e a sostenere che "...quanto sancito dalla Legge Antitrust ...investe l'intero schema dell'accordo fideiussorio conforme allo schema ABI...", assunto che, peraltro, non trova riscontro nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, il quale ha ravvisato, in realtà, il carattere anticoncorrenziale della sola diffusione delle clausole degli artt. 2, 6 e 8, non rilevando invece criticità rispetto alla diffusione di altre condizioni negoziali, come anche evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. doc. 9 fasc. CP_1).

Non è stato allegato, di contro, dal garante se e perché il negozio non sarebbe stato stipulato, nello specifico caso in disamina, anche senza le clausole in tesi riprodotte del "modello ABI", non risultando sul punto alcun elemento indicato dallo stesso, anche solo sul piano assertivo, prima ancora che sul piano probatorio, al fine di far concludere nel senso di una nullità integrale della garanzia, secondo il meccanismo di cui all'art. 1419 c.c.

Non solo ma, al cospetto dell'assoluta assenza di serie e specifiche deduzioni avanzate sul punto dall'onerato, ben può ritenersi, al contrario, che la fideiussione sarebbe stata egualmente stipulata anche senza le clausole in contestazione, tenuto conto che, per stessa allegazione del convenuto, tali clausole sono state per lui più gravose e che, quanto alla banca, non vi è dubbio che per la medesima la garanzia avrebbe conservato la sua utilità anche in difetto di quelle previsioni.

In applicazione dei principi enunciati dal giudice della nomofilachia, va quindi escluso che nel caso di cui si tratta possa riconoscersi una nullità estesa all'intero negozio di fideiussione, potendo profilarsi al più (come evidenziato dalla ^{Cont} sin dalla sua comparsa di costituzione) una nullità soltanto parziale, limitata

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

alle singole clausole in tesi attuative di quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello “schema ABI”.

Con riferimento a tale ultimo profilo, così come a quello inerente all’asserita invalidità per vessatorietà della previsione recante la deroga all’art. 1957 c.c. e l’impegno al pagamento “a prima richiesta”, prospettata dal **CP_1** nella sua memoria conclusiva, ritiene invece il decidente che si è in presenza di eccezioni inammissibili, in virtù dell’assenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo al garante, ex art. 100 c.p.c., ad ottenerne un accertamento incidentale in questa sede, considerato che, anche ove fosse riconosciuta una nullità di tali clausole, comunque la stessa non condurrebbe al rigetto della domanda proposta dalla banca nei confronti dello stesso.

Alla base di tale conclusione vi è il rilievo che il **CP_1** non ha, infatti, sollevato in maniera tempestiva e specifica un’eccezione di decadenza della ^{Cont} dal diritto di escutere la garanzia per essersi in tesi attivata oltre i termini stabiliti dall’art. 1957 c.c., termini che troverebbero applicazione nell’eventualità in cui si ritenesse nulla la clausola contenuta nel negozio recante la deroga a tale norma.

Non solo ma, come puntualmente allegato e provato dalla ^{Cont} sin dalla costituzione nel giudizio n. 7837/21 RG., il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cit. è stato comunque rispettato, sicché una decadenza dalla garanzia non sarebbe in ogni caso ravvisabile anche per tale ragione.

Inoltre, la domanda proposta nei confronti del **CP_1** non implica l’applicazione della clausola di cui all’art. 2 del negozio e/o di quella di cui all’art. 8, in tesi viziate da nullità perché riproduttive delle corrispondenti previsioni dello “schema ABI”, e tantomeno viene in rilievo nella presente sede la clausola di pagamento a prima o semplice richiesta, di cui il **CP_1** ha eccepito la vessatorietà nella memoria conclusiva, donde l’insussistenza anche al riguardo di un interesse dello stesso, ex art. 100 c.p.c., a sollevare l’eccezione.

Ed invero, iniziando dall’ultima delle clausole menzionate, va evidenziato che nella specie la ^{Cont} risulta avere proposto il ricorso monitorio tanto nei confronti dei garanti **CP_1** e **CP_8** quanto verso la **CP_7** talché non si vede quale rilevanza possa spiegare agli odierni fini l’assunto avanzato dal convenuto nella memoria conclusiva che “...Nel contesto delle fideiussioni omnibus, la prassi bancaria ha fatto largo uso di clausole che obbligano il fideiussore a pagare a semplice richiesta scritta (“a prima richiesta”), senza che il creditore debba preliminarmente escutere il debitore principale...” e che “La giurisprudenza nazionale, anche nel 2025, ha ribadito la nullità e l’abusività di tali clausole, motivando tale indirizzo con la tutela del diritto di difesa e di eccezione del fideiussore e la necessità di evitare un accentramento indefinito di potere nel creditore...”.

Si è già detto, poi, che alcuna contestazione è stata sollevata dal **CP_1** in merito all’esistenza e all’entità del credito che la ^{Cont} ha dedotto e documentato di avere maturato verso la debitrice principale e di cui ha chiesto con il ricorso per ingiunzione il pagamento sia a quest’ultima, sia ai garanti, sicché neanche sotto tale profilo viene in rilievo in questa sede la clausola contenuta nel negozio di fideiussione con la quale il **CP_1** si è impegnato a pagare quanto preteso dalla banca “a semplice richiesta”, peraltro, come già evidenziato, senza rinunciare nel negozio alle eccezioni spettanti alla **CP_7**.

L’assunto che tale clausola possa essere viziosa da nullità è dunque privo di concreta rilevanza ai presenti fini e ciò è di ostacolo a una disamina nel merito della relativa questione.

Analogamente è a dirsi per l’asserita nullità delle clausole degli artt. 2 e 8 del negozio, considerato che, come anche obiettato dalla ^{Cont} di tale clausole non è stata fatta comunque applicazione nel rapporto con il garante, non avendo preteso la banca un rimborso dal **CP_1** di somme che sia tenuta a restituire alla **CP_7** er invalidità o revoca di suoi pagamenti (si v. art. 2, doc. 7 cit.), né avendo invocato la clausola con cui il fideiussore si è impegnato a restituirle le somme erogate all’associazione in ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite (si v. art. 8, doc. cit.).

Inoltre, per quanto riguarda la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., osserva il giudicante che la decadenza prevista da tale norma integra, notoriamente, un’eccezione in senso proprio e stretto, che è riservata, in quanto tale, all’iniziativa del fideiussore ai sensi dell’art. 2969 c.c. e che deve essere da costui sollevata sin

dalla costituzione in giudizio, nel rispetto del termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per proporre le eccezioni in senso stretto, o in caso di opposizione a decreto ingiuntivo nello stesso atto d'opposizione, non potendo essere fatta valere, invece, successivamente.

Come è stato da tempo chiarito dal giudice di legittimità, infatti, *"...quello stabilito dall'art. 1957 c.c., comma 1, costituisce un termine di decadenza che riguarda l'azione del creditore nei confronti del fideiussore e ...ad esso ...il fideiussore stesso può rinunciare, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti. La decadenza ...è stata prevista nell'interesse del solo fideiussore ed allo scopo di evitare che il soggetto, che ha prestato la garanzia personale, resti a lungo assoggettato all'azione del creditore e corra il rischio dell'eventuale sopravvenuta insolvenza del debitore principale, contro cui il creditore non si è curato di agire tempestivamente"*. In coerenza con la natura e la ratio della liberazione del garante sancita dalla norma, la stessa *"...certamente costituisce eccezione propria del fideiussore nei rapporti con il creditore, non rilevabile d'ufficio dal giudice e diretta a paralizzare la pretesa del creditore"* (cfr. Cass. civ. 17483/2007; si v. inoltre, Cass. civ. 4373/2018, Cass. civ. 8023/2024, Cass. civ. 30383/2024, Cass. civ. 835/2025).

Proprio in relazione a una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore, è stato affermato, così, che *"il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione"* (cfr. Cass. civ. 8989/2012; nel medesimo senso, Cass. 835/25 cit.).

Per quel che attiene le modalità con le quali la questione deve essere sollevata dall'onerato, è indubbio, poi, che un'eccezione di decadenza, per potersi considerare proposta, presupponga che il garante manifesti, sia pure in maniera non formale ma pur sempre chiara e inequivoca, la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo che la legge ricollega a un determinato fatto, indicando, in modo concreto e specifico, il fatto stesso da cui tale effetto scaturisce nel singolo caso, fatto che, con riferimento alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., consta sia dell'avvenuta *"scadenza dell'obbligazione principale"*, con la necessaria individuazione ad opera del fideiussore del momento in cui tale scadenza si sarebbe, in tesi, verificata, sia dell'inerzia serbata dal creditore per un determinato periodo di tempo, non potendo essere tali elementi indicati dal giudice in via ufficiosa, in coerenza con la natura dell'eccezione (arg. tra le altre, già Cass. civ. 2330/1987, che pur pronunciandosi su una diversa ipotesi di decadenza ha evidenziato, comunque, con affermazioni di portata generale, giacché basate sul principio dispositivo e sull'art. 2697 co. 2 c.c., che un'eventuale questione di decadenza *"...in tanto ...può sorgere, in quanto l'interessato sollevi la relativa eccezione, la quale deve consistere non solo nella menzione di un fatto storico, ma anche nella chiara, seppure non formale, manifestazione della volontà di avvalersi dello effetto, estintivo dell'altrui pretesa, che a quel fatto la legge ricollega"*; si v. nello stesso senso, sempre con affermazioni suscettibili di assumere rilevanza nel caso che occupa, Cass. civ. 5841/2006).

Né è sufficiente, del pari, che il creditore, nel proporre la sua domanda, abbia evidenziato, direttamente o indirettamente, l'insorgenza del suo diritto in un momento in relazione al quale lo stesso debba considerarsi estinto, dal momento che, tenuto conto della natura dell'eccezione di cui si tratta, spetta pur sempre al debitore *"...rilevarne le conseguenze giuridiche..."* e *"...solo lui lo può fare e deve farlo - si badi - sostenendo espressamente che il titolare ha allegato il diritto come sorto in un momento rispetto al quale la prescrizione era maturata..."* (arg. Cass. civ. 5413/2021, sia pure pronunciatisi, nello specifico, in tema di prescrizione estintiva, ma recante principi rilevanti anche a fronte di una questione di decadenza poiché fondati sulla natura dell'eccezione in senso stretto propria anche di tale questione).

Ebbene, nel caso in esame, non può non rilevarsi che nessuna eccezione di decadenza è stata sollevata dal CP_1, nei modi anzidetti, nell'atto d'opposizione, essendosi lo stesso limitato in quella sede a lamentare la nullità del negozio di garanzia per contrarietà con la normativa a tutela della concorrenza nella parte in cui avrebbe riprodotto anche la clausola dello "schema ABI" recante la deroga all'art. 1957 c.c. e a sostenere, altresì, che si sarebbe verificata in ogni caso la sua liberazione dalla fideiussione avendo la banca continuato

a fare credito alla CP_7 pur a fronte di un asserito ed imprecisato peggioramento delle sue condizioni, quale circostanza che, tuttavia, non rileva ai fini della decadenza che occupa.

Anche nei successivi scritti difensivi alcuna concreta e specifica deduzione, poi, è stata mai operata, comunque, dal CP_1 in merito a una decadenza della ^{Cont} dal diritto di escutere la garanzia ex art. 1957 c.c. e deve escludersi che possa rilevare, in proposito, il fatto che il predetto abbia da ultimo eccepito, nella memoria conclusiva, la nullità della clausola di deroga a tale norma perché vessatoria, atteso che la questione della nullità di tale clausola resta pur sempre diversa da quella, ulteriore, di estinzione della garanzia per l'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che, nel caso in cui tale estinzione non sia stata sollevata dal garante (o lo sia stata in maniera tardiva), deve escludersi, come anticipato, che sia ravvisabile un suo interesse a sentire accertata la nullità di quella clausola, nullità che non interferirebbe in ogni caso con la preclusione ormai consumatasi a suo carico dell'eccezione di cui all'art. 1957 cit. (arg. di recente, Cass. civ. 1851/2025, Cass. civ. 30383/2024, ove è stato evidenziato che anche una rilevazione d'ufficio della nullità parziale del negozio richiede che risulti dagli atti "...la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa ...di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente oramai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa...").

Considerata l'assenza di un'eccezione di decadenza, non sollevata nei modi già indicati dal CP_1 nell'originario atto d'opposizione, né comunque mai avanzata ed argomentata dallo stesso pure successivamente, ne deriva dunque l'irrilevanza agli odierni fini anche della sua eccezione di nullità parziale del negozio di garanzia nella parte in cui con lo stesso è stata prevista una deroga all'art. 1957 c.c., in tesi in attuazione dello "schema ABI" e/o in violazione della normativa relativa alle clausole vessatorie nei contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Per completezza, si rileva poi che vi è anche un'ulteriore ragione idonea a condurre alla stessa conclusione, tenuto conto che, anche ove l'eccezione ex art. 1957 cit. fosse stata proposta, comunque sarebbe stato da escludere che la ^{Cont} sia incorsa nella decadenza sancita da tale disposizione.

Come anticipato, infatti, è stato allegato e documentato dalla banca fin dalla costituzione nel giudizio 7837/21 RG. (e mai in alcun modo confutato dal CP_1) che il recesso dai rapporti intrattenuti con la CP_7 intervenuto con la missiva del 07.06.21, recapitata al garante il 16.06.21, e che a tale recesso ha fatto seguito il deposito del ricorso monitorio, presentato sia nei confronti della CP_7 sia verso i garanti, sin dal 05.10.2021, ricorso che è stato poi accolto in data 27.10.2021 e che risulta notificato all'associazione, così come al CP_1 , nel novembre 2021 (cfr. doc. 8, 9, 10 fasc. monitorio, sub doc. 4 cit., e doc. 1 fasc. ^{Cont}).

È dunque evidente che la ^{Cont} ha rispettato in ogni caso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., avendo agito giudizialmente al fine di ottenere il soddisfacimento del credito anche verso la debitrice principale prima dello spirare di tale termine.

Pure in virtù di tanto, deve quindi confermarsi l'irrilevanza agli odierni fini della questione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., essendo da escludere che vi sia stata comunque una decadenza della banca dalla garanzia prestata dal CP_1 .

Tenuto conto che il credito azionato per il saldo debitore maturato sul conto corrente è stato documentalmente dimostrato dalla ^{Cont} e che alcuna deduzione in fatto, e tantomeno alcuna prova, è stata offerta in contrario rispetto all'esistenza di tale credito, nell'an e nel quantum allegato e provato dalla banca, dal CP_1 , le cui sole eccezioni in merito all'asserita invalidità o inefficacia del negozio di garanzia o di sue singole clausole si sono rivelate infondate e, ancor prima, in parte inammissibili per le ragioni sopra illustrate, deve concludersi dunque per la fondatezza della domanda verso lo stesso così come già proposta

dalla ^{Cont} e fatta propria dalla CP_2 con l'intervento in causa ex art. 111 c.p.c.

Con riferimento alla posizione dell'intervenuta, alcuna contestazione è stata sollevata, d'altro canto, dal CP_1 a proposito dell'allegata cessione del credito effettuata dalla ^{Cont} cessione che è stata inoltre suffragata dalla CP_2 con la produzione, in allegato alla comparsa di intervento del 22.05.24, dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 150 del 21.12.2023, nel quale si legge che il 15.12.23 tale società ha acquistato tutti i crediti di ^{Cont} riportati nell'elenco ivi richiamato e posto a disposizione della generalità degli interessati sul web con apposito link (cfr. doc. 3 fasc. CP_2).

Non solo ma, in relazione alla qualità di cessionaria del credito dell'intervenuta, si osserva che è stato lo stesso odierno convenuto ad avere prodotto le comunicazioni di cessione che gli sono state inviate dalla ^{Cont} in data 29.12.2023 e il 27.01.24, comunicazioni sulla base delle quali il CP_1 ha prospettato, infondatamente, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, benché sia noto che in ipotesi di cessione del credito il relativo giudizio prosegue regolarmente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (si v. istanza del CP_1 del 31.01.24 e relativi allegati).

Considerati tali elementi e tenuto conto che la ^{Cont} ha anche sostanzialmente dismesso ogni attività processuale a seguito dell'intervento in causa della CP_2 ad ulteriore riprova dell'avvenuto trasferimento del credito azionato verso il garante, deve considerarsi dunque accertata la cessione di tale credito a favore dell'intervenuta (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 33966/2025, Cass. civ. 396/2025) e, avuto riguardo alla revoca del decreto ingiuntivo derivata dalla sentenza n. 960/22 e alla richiesta avanzata in tal senso dalla CP_2 nonché alle comunicazioni effettuate dalla ^{Cont} al CP_1 (con le quali lo stesso è stato "indirizzato" alla cessionaria e alla sua procuratrice per la riscossione del credito), ritiene il giudice che la condanna del convenuto al pagamento dell'importo ancora dovuto vada pronunciata a favore dell'intervenuta, trattandosi di pronuncia consentita in presenza di un'espressa richiesta di quest'ultima, senza contestazioni del debitore e con adesione della cedente, a nulla rilevando che la ^{Cont} non sia stata anche estromessa dal giudizio (cfr. Cass. civ. 10442/2023).

Le spese processuali vanno infine regolate secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e tali spese devono includere anche quelle delle fasi già svoltesi nel giudizio n. 7837/21 RG., di cui questo procedimento costituisce prosecuzione, nonché le spese del regolamento di competenza avanti al giudice di legittimità, avendo l'ordinanza n. 6222/23 della Corte di Cassazione rimesso la loro liquidazione alla presente sede.

Stante l'esito complessivo della causa e tenuto conto che l'eccezione di incompetenza che era stata sollevata dal CP_1 alla prima udienza del 03.05.2022 nel giudizio n. 7837/21 RG. è risultata infondata all'esito del regolamento di competenza, lo stesso va dunque condannato al rimborso integrale delle spese a favore della ^{Cont} per il procedimento avanti alla Cassazione (da ritenere di valore indeterminabile e di esigua complessità, considerata la modesta entità dell'attività processuale svolta in quel procedimento; cfr. Cass. civ. 29298/2024), nonché per le fasi già svoltesi di studio, introduttiva e decisionale nel giudizio d'opposizione e per le fasi di studio e introduttiva espletate nell'odierna sede (non essendovi stata invece attività dell'attrice in riassunzione per le successive fasi, dopo l'intervento in causa della CP_2 del 22.05.24), fasi queste che si liquidano tutte avendo riguardo al valore della lite in base al criterio del *decisum* (scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00) e facendo applicazione, quanto al giudizio n. 7837/21 RG., dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. antecedenti al D.M. 147/2022 e, quanto al presente procedimento, per quelli risultanti da tale ultimo decreto, ridotti in entrambi i casi ai minimi ex art. 4 D.M. 55/14 cit. in ragione della scarsa entità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della conseguente esiguità dell'impegno processuale occorso in relazione alle stesse.

Competono invece alla CP_2 in relazione all'attività svolta con il suo intervento in questo giudizio, le spese per le relative fasi di studio, istruttoria e decisionale (non anche quella introduttiva, atteso il momento del suo intervento in causa), anche in tal caso da liquidare in base al valore della lite secondo il *decisum* e con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, ridotti ai minimi

ex art. 4 cit., in ragione della natura documentale dell'istruttoria espletata e dalla ridotta entità dell'attività occorsa anche in fase conclusiva a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi.

Ai compensi liquidati secondo i criteri sopra esposti vanno infine aggiunti le spese vive, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa di legge, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto della *Controparte_2* nq. cessionaria del credito già vantato dalla *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, nella sua qualità di fideiussore della debitrice principale *Controparte_7*, al pagamento della somma di € 38.123,07, oltre interessi al tasso convenzionale del 8,825% dal 12.09.2021 sino al soddisfo;

- Per l'effetto, dichiara tenuto e condanna *Controparte_1* al pagamento delle somme sopra indicate a favore della *Controparte_2* nq. cessionaria del credito già vantato dalla *Parte_1* [...]

- Condanna *Controparte_1* al rimborso delle spese del regolamento di competenza svoltosi avanti alla Corte di Cassazione definito con l'ordinanza n. 6222/2023 in data 02.03.2023, in favore della [...]

Parte_1 che liquida in € 2.757,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, nonché al rimborso a favore della *Parte_1* di *Controparte_12* spese del presente giudizio, che liquida rispettivamente in € 4.221,00 per compensi a favore della prima (di cui € 2.768,00 per le fasi svolte in sede di giudizio d'opposizione n. 7837/21 RG. e € 1.453,00 per le fasi svolte a seguito della riassunzione) e in € 3.207,00 per compensi a favore della seconda, il tutto oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge.

Così deciso in Velletri in data 21.07.2026.

IL GIUDICE

dott.ssa Federica Nardi